

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2015

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 27 luglio 2015 sono state determinate le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (I.M.U.) per l'anno 2015.

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, come definiti dall'art. 2 del D. Lgs. n. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove non espressamente considerati esenti in forza di legge.

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relativa all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.

L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà divisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22.04.2008;
- alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- unità immobiliare comprensiva delle relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale; in questo caso l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di Euro 500,00.= In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione è applicata ad una sola unità immobiliare.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile ottenuto applicando alla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- 135 per i terreni agricoli, con base imponibile ottenuta applicando al reddito dominicale il coefficiente di rivalutazione del 25%.

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Per l'anno 2015 le aliquote e detrazioni sono le seguenti:

- 0,35% per l'abitazione principale nelle categorie A/1 - A/8 e A/9 e relative pertinenze (unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) con detrazione di €. 200,00;
- 0,35% per unità immobiliare comprensiva delle relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale solo per la parte di rendita risultante in catasto eccedente il valore di Euro 500,00; in caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione è applicata ad una sola unità immobiliare;
- 0,76% per gli immobili ad eccezione di quelli del gruppo catastale D;
- 0,81% per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D (di cui 0,76% da corrispondere allo Stato);

- 0,76% per le aree fabbricabili;
- 0,76% per terreni agricoli e cd. Incolti.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento è effettuato utilizzando il mod. F24 sezione "IMU e altri tributi locali" con i seguenti codici:
E735 – codice catastale Comune di Luisago

3912 – abitazione principale cat. A/1 – A/8 – A/9 e pertinenze cat. C/2 – C/6 – C/7

3914 – terreni

3916 – aree fabbricabili

3918 – altri fabbricati

3925 – immobili ad uso produttivo classificati gruppo catastale D (Stato)

3930 – immobili ad uso produttivo classificati gruppo catastale D (incremento Comune)

IMPORTO MINIMO

Non si procede al versamento per somme inferiori a euro 5,00 per anno d'imposta.

L'importo minimo dovuto è da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua e non agli importi relativi alle singole rate, né ai singoli immobili.

Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

SCADENZA PAGAMENTO

acconto 50% entro il 16 giugno 2015

saldo/conguaglio entro il 16 dicembre 2015